



COMUNE DI CALDOGNO

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 del 27-06-2022

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE

IL SINDACO

Premesso che le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni in ordine alle problematiche connesse con l'approvvigionamento e l'uso dell'acqua potabile, per fronteggiare il problema della siccità, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;

Preso atto che la Regione Veneto con propria ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.37 del 3 maggio 2022 ha dichiarato lo stato di crisi idrica in tutto il territorio della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.4.2001, n.11 e della L.R. 16/08/2007, n.40, a seguito delle anomale condizioni meteorologiche e idrologiche;

Preso atto altresì della nota della Regione Veneto Prot. 279902 del 22 giugno 2022 a richiamo delle disposizioni di cui l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.37 del 3 maggio 2022 - azioni conseguenti;

Considerato che le condizioni meteoriche e idrologiche hanno quale conseguenza una minore disponibilità di risorse idriche dovuta al prolungarsi dell'assenza di precipitazioni atmosferiche di notevole quantità e durata;

Considerata la necessità a tutela della salute pubblica, di dover vietare l'utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli domestici e potabili;

Ritenuto di dover evitare l'utilizzo improprio dell'acqua potabile per l'innaffiamento di orti e giardini, il lavaggio di autoveicoli e simili e di spazi ed aree pubbliche e/o private ed emungimenti per scopi voluttuari, ciò al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile;

Ritenuto pertanto di imporre una disciplina finalizzata al contenimento del consumo e alla limitazione degli sprechi di acqua al fine di garantire la fornitura di acqua potabile necessaria per l'uso domestico e civile;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.-Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

- 1) Con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e sino al 31 agosto 2022, alla popolazione residente o avente attività sul territorio del Comune di Caldogno di non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto cittadino e/o da attingimenti idrici autonomi (pozzi artesiani) per:
 - Il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evidente situazione inerente all'igiene pubblica. In tal caso l'intervento sarà autorizzato dai componenti uffici comunali;
 - Lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
 - Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine etc.) qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua.

- 2) Con decorrenza dalla data di firma del presidente provvedimento e sino al 31 agosto 2022, nella fascia oraria dalle 6:00 alle 24:00, alla popolazione residente o avente attività nel Comune di Caldogno, di non utilizzare l'acqua potabile erogata dall'acquedotto cittadino e/o attingimenti idrici autonomi (pozzi artesiani) per:
 - Inaffiamento di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo o apparecchiatura, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l'acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell'acqua piovana;

- 3) ai proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizioni di cui all'ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.44 del 17 maggio 2000, la quale ordina in tutto il territorio della Provincia di Vicenza, tra le altre cose, che l'erogazione dei pozzi salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera;

- 4) di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici, adottando le "buone pratiche" indicate dal Comune di Caldogno e la Società Viacqua Spa nei propri siti istituzionali.

Si precisa che sono esclusi dalla presente ordinanza:

- Agricoltori e floricoltori iscritti alla CCIAA;
- Le cosiddette "casette dell'acqua";

AVVERTE

che la violazione del presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000, che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco, sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00;

che, contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3, quarto comma della L.241/90 è ammesso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L.n.1034/1971) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio comunale;
- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, provvederà il Comando di Polizia Locale dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina;

di trasmettere il presente provvedimento a :

- ✓ Comando Polizia Locale "Unione dei Comuni di Caldogno Costabissara e Isola Vicentina"
pec: segreteria.unionecomuni.cci.vi@pecveneto.it;

- ✓ Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza – pec:
protocollo.prefvi@pecinterno.it;
- ✓ Regione Veneto-Area Tutela e sicurezza del Territorio – Direzione Difesa del Suolo: pec:
difesasuolo@pec.regione.veneto.it;
- ✓ Azienda Sanitaria ULSS n.8 berica – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – PEC:
protocollo.prevenzione.aulss@pecveneto.it;

Il Sindaco

Ferronato Nicola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa